



Comune di Russi

IL REVISORE DEI CONTI

Parere n. 20/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ESERCIZIO 2019

Il sottoscritto **dott. Giuseppe Cortesi**, revisore dei conti del Comune di Russi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 maggio 2018, ha ricevuto in data 6 novembre 2020 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Russi. Esercizio 2019”**, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato, compresi, quali parti integranti, gli allegati: A (Bilancio Consolidato) e B (Nota Integrativa e relazione sulla gestione), in merito ai quali è richiesta l’espressione di parere.

a) Riferimenti normativi

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

- Art.233-bis (“Il bilancio consolidato”)

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

- Art.239 (“Funzioni dell’organismo di revisione”), comma 1, lett. d-bis;

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(omissis)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42>>

- Art. 11-bis (“Bilancio consolidato”)

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

- Art. 11-ter ("Enti strumentali")

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; c) ordine pubblico e sicurezza; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; i) trasporti e diritto alla mobilità; j) soccorso civile; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni internazionali.

- Art. 11-quater ("Società controllate")

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

- Art. 11-quinquies ("Società partecipate")

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Art. 18 ("Termini di approvazione dei bilanci")

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:
(Omissis)

b) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Decreto Legge - 19/05/2020, n.34

Art. 110 ("Rinvio termini bilancio consolidato")

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è **differito al 30 novembre 2020**.

- **Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato** (tutto), con particolare riguardo a:

3.1. Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

(Omissis)

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

(...) A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

(...)

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.*

c) Deliberazioni e/o altri atti richiamati

Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/12/2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019 e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Russi ed Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento.

d) Verifiche ed espressione del parere

L'Ente ha individuato l'area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste dal richiamato principio contabile e la Giunta Comunale, con la citata delibera, ha individuato il G.A.P. del Comune ed il perimetro dell'area di consolidamento. Nell'applicazione dei criteri per stabilire la

composizione dell'area di consolidamento, l'Ente ha provveduto ad individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio.

Premesso che le valutazioni e le relative operazioni volte ad individuare il G.A.P. ed il perimetro di consolidamento (che ne costituisce un sottoinsieme), coerentemente con le citate norme del D. Lgs. n. 118/2011, sono esaurientemente illustrate alle pagg. 11-12 e 32-33 del fascicolo contenente la relazione sulla gestione e la nota integrativa e che il metodo di consolidamento utilizzato è quello proporzionale (i valori degli enti/società partecipate confluiscono pro-quota, in proporzione alla percentuale posseduta), si riepiloga di seguito l'elenco degli enti e delle società consolidate:

Organismo partecipato	% posseduta
Enti strumentali	
ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna	2,47%
ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	33,39%
Società di capitali	
TE.AM. Srl	8,70%
RAVENNA HOLDING S.p.A.	0,66%
LEPIDA S.p.A.	0,16%

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Russi, non fanno parte del perimetro di consolidamento la "Fondazione Dopo di Noi" e la "Fondazione Flaminia", poiché trattasi di partecipazioni irrilevanti, detenute in enti non titolari di affidamenti diretti.

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello **Stato Patrimoniale** consolidato per l'esercizio 2019, con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Tabella 1 – Stato patrimoniale consolidato 2019 e 2018

Attivo	Stato Patrimoniale consolidato 2019	Stato Patrimoniale consolidato 2018	Differenza
Immobilizzazioni immateriali	238.677	245.301	-6.624
Immobilizzazioni materiali	42.378.693	37.779.571	4.599.122
Immobilizzazioni finanziarie	2.294.674	2.334.208	-39.534
Totale immobilizzazioni	44.912.044	40.359.080	4.552.964
Rimanenze	96.076	96.282	-206
Crediti	8.738.205	8.247.139	491.066
Disponibilità liquide	5.244.935	4.664.844	580.091
Totale attivo circolante	14.079.216	13.008.265	1.070.951
Ratei e risconti	28.417	12.265	16.152
Totale dell'attivo	59.019.677	53.379.610	5.640.067
Passivo	Stato Patrimoniale consolidato 2019	Stato Patrimoniale consolidato 2018	Differenza
Patrimonio netto	36.665.234	33.275.678	3.389.556
<i>di cui:</i>			
<i>Fondo di dotazione e riserve di terzi</i>	<i>34.388</i>	<i>33.141</i>	<i>1.247</i>
<i>Risultato economico di pertinenza di terzi</i>	<i>2.899</i>	<i>3.037</i>	<i>-138</i>
Fondo rischi e oneri	556.321	511.186	45.135
Trattamento di fine rapporto	35.807	36.481	-674
Debiti	10.041.695	9.927.390	114.305
Ratei, risconti, contributi agli investimenti	11.720.620	9.628.875	2.091.745
Totale del passivo	59.019.677	53.379.610	5.640.067

Come anticipato, il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale; nella nota integrativa vengono esposti efficacemente gli effetti contabili derivanti da tale procedura, in base a quanto previsto dal Principio Contabile Nazionale OIC n. 17 (*"Il Bilancio Consolidato"*) secondo il quale, per la redazione del bilancio consolidato, è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. In sede di consolidamento, l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate, in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina una differenza di consolidamento. La differenza di consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

I prospetti riepilogativi della differenza di consolidamento sono riportati alle pagg. 42-44 del fascicolo comprendente la relazione sulla gestione e la nota integrativa; tale differenza, dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni, oltre al saldo delle scritture di rettifica e di elisione, è pari alla differenza di annullamento (euro 309.024,58) e viene rilevata nelle riserve da risultato economico di esercizi precedenti, che viene determinato in -960.557 euro (ved. pag. 44).

La composizione del patrimonio netto del bilancio consolidato, confrontata con le risultanze dell'esercizio precedente, risulta pertanto così riassunta:

Tabella 2 – Composizione Patrimonio Netto 2019 e 2018

Composizione del Patrimonio Netto	2019	2018
Fondo di dotazione	11.343.045	11.343.045
Risultati economici di esercizi precedenti	(960.577)	(710.777)
Riserve da capitale	(4.151.870)	2.202.802
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.090.731	20.183.389
Riserva da permessi di costruire	3.977.265	864.404
Altre riserve indisponibili	3.462.624	42.073
Risultato economico dell'esercizio	(95.984)	(685.436)
Patrimonio netto capogruppo (da consolidato) ¹	36.665.234	33.239.500

Rispetto al patrimonio netto del Comune, evidenziato in sede di bilancio consuntivo 2019 e pari ad euro 36.145.453, il valore del patrimonio netto della capogruppo (da bilancio consolidato) incrementa quindi di euro 519.781, divenendo pertanto pari a complessivi euro 33.275.678, in virtù della seguente riconciliazione:

Tabella 3 – Riconciliazione variazione del patrimonio netto Capogruppo e Comune

Variazione del risultato d'esercizio (ved. successiva tabella 5)	148.101
Riserve da consolidamento	60.157
Fondo di dotazione e riserve di competenza di terzi	311.523
Variazione fra P.N. Capogruppo (bilancio consolidato) e P.N. Comune	519.781

Le risultanze del **Conto Economico** consolidato 2019 sono analiticamente esplicitate alle pagine 12-17 della relazione sulla gestione; in questa sede, si reputa utile sviluppare un'analisi comparativa, volta ad evidenziare il raffronto fra gli ultimi due bilanci consolidati del comune (confronto dati 2019

¹ È il valore del patrimonio netto del Comune capogruppo, al netto della quota di pertinenza di terzi.

su 2018) e l'impatto derivante dalle operazioni di consolidamento, che risulta evidente ponendo a raffronto il conto economico consuntivo 2018 del comune capogruppo con il medesimo documento contabile riguardante il bilancio consolidato 2019.

Tabella 4 – Conto Economico consolidato riclassificato, con individuazione delle differenze intervenute rispetto all'esercizio precedente

CONTO ECONOMICO			
Voce di Bilancio	Conto economico consolidato 2019	Conto economico consolidato 2018	Differenza
A) Componenti positivi della gestione	14.906.664	14.869.253	37.411
B) Componenti negativi della gestione	(14.901.895)	(15.795.371)	893.476
Risultato della gestione	4.769	(926.118)	930.887
C) Proventi ed oneri finanziari			
Proventi finanziari	90.304	73.015	17.289
Oneri finanziari	(73.447)	(78.669)	5.222
D) Rettifica di valore attività finanziarie			
Rivalutazioni	21.766	24.396	(2.630)
Svalutazioni	(790)	0	(790)
Risultato della gestione operativa	42.602	(907.376)	949.978
E) Proventi ed oneri straordinari			
Proventi straordinari	1.383.562	1.300.752	82.810
Oneri straordinari	(1.268.263)	(814.480)	(453.783)
Risultato prima delle imposte	157.901	(421.104)	579.005
Imposte	(253.885)	(261.295)	7.410
Risultato esercizio comprensivo quota di terzi	(95.984)	(682.399)	586.415
Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi	2.899	3.037	(138)
Risultato esercizio di competenza capogruppo	(98.883)	(685.436)	586.553

Tabella 5 – Conto Economico consolidato riclassificato, con evidenziazione delle differenze rispetto al Conto Economico della Capogruppo (Comune di Russi)

CONTO ECONOMICO			
Voce di Bilancio	Bilancio consolidato 2019	Bilancio Comune di Russi 2019	Differenza
A) Componenti positivi della gestione	14.906.664	11.676.522	3.230.142
B) Componenti negativi della gestione	(14.901.895)	(11.775.879)	(3.126.016)
Risultato della gestione	4.769	-99.357	104.126
C) Proventi ed oneri finanziari			
Proventi finanziari	90.304	2.785	87.519
Oneri finanziari	(73.447)	(69.492)	3.955
D) Rettifica di valore attività finanziarie			0
Rivalutazioni	21.766	9	21.757
Svalutazioni	790	351.532	-350.742
Risultato della gestione operativa	42.602	(517.587)	560.189
Proventi straordinari	1.383.562	1.310.858	72.704
Oneri straordinari	1.268.263	898.978	369.285
Risultato prima delle imposte	157.901	(105.707)	263.608
Imposte	253.885	138.378	115.507
Risultato esercizio comprensivo quota di terzi	(95.984)	(244.085)	148.101

Come si evince dalla lettura della tabella 5, il differenziale del risultato economico di competenza della capogruppo (pari ad euro 148.101), quadra con il valore evidenziato nella tabella 3 di riconciliazione del patrimonio netto.

A completamento dell'analisi svolta, si evidenzia che la nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti", quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo, con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società e dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle eventuali perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Russi offre, nel suo complesso, una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo di Amministrazione Pubblica.

L'Organo di Revisione rileva inoltre che:

- il bilancio consolidato 2019 del Comune di Russi è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste dalla legge;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2019 del Comune di Russi rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica;
- la relazione sulla gestione consolidata risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato.

Pertanto, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n.267/2000, il sottoscritto revisore

esprime

parere favorevole alla sopraindicata proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto *“Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Russi. Esercizio 2019”*.

Russi, 17 novembre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Cortesi

(Documento firmato digitalmente)